

I NUOVI STATUTI DEGLI ENTI DI RICERCA MIUR: IL CASO DEL CNR

di Bruno Betrò e Gianpaolo Pulcini

Ha inizio in questo numero una rubrica dedicata agli Statuti degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR, che sono attualmente coinvolti nel processo di riordino conseguente alla legge delega 165/2007 e al decreto attuativo D.Lgs. 213/2009, riordino che fa seguito ad altri due riordini degli Enti di ricerca, avvenuti in precedenti legislature a partire dal 1999. Il decreto 213 riconosce agli Enti di ricerca del MIUR *“autonomia statutaria nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005”*.

Il processo di riordino avviato dalla legge 165/2007 è stato seguito da Analysis con diversi articoli, da ultimo quello di Betrò e Gullà (2009), che ne hanno messo in rilievo il carattere più di occasione mancata che di opportunità di rilancio per gli Enti interessati. L'iter di definizione dei nuovi statuti si è concluso nel mese di gennaio e quindi è possibile ora analizzare in dettaglio gli esiti del processo di riordino, alla luce in particolare della realizzazione dell'autonomia costituzionalmente garantita e dell'attuazione dei principi affermati dalla Carta europea dei ricercatori.

Iniziamo dallo statuto del più grande Ente di ricerca italiano, il CNR.

Le varie fasi dell'elaborazione dello statuto del CNR sono state costantemente seguite dalla Newsletter ANPRI, il quindicinale a diffusione elettronica, consultabile anche on-line sul sito dell'ANPRI <http://www.anpri.it>, che segue tutte le materie di maggior interesse per la vita professionale di chi fa ricerca in Italia, con particolare riferimento alla vita negli Enti pubblici di ricerca. Riteniamo che il riportare ampi stralci degli articoli comparsi sulla Newsletter, nell'ordine in cui si sono susseguiti, dia ampio conto dello *“stato dell'arte”* e al contempo permetta di cogliere come da una fase con l'altra lo statuto del CNR abbia aumentato il controllo ministeriale sull'Ente e sempre più marginalizzato la comunità scientifica interna, alla faccia dell'art. 33 della Costituzione e della Carta Europea dei ricercatori.

1. Uno statuto volto alla marginalizzazione dell'attività di ricerca in proprio e del ruolo della comunità scientifica interna (Newsletter ANPRI n. 16 del 9 settembre 2010)

Già il decreto delegato (D.Lgs. 213/10) aveva riservato al CNR un trattamento speciale, prevedendo che il suo futuro Consiglio di amministrazione avrebbe dovuto essere composto di 7 membri di cui uno solo *“espressione della comunità scientifica di riferimento”*, mentre per gli altri Enti prevedeva la scelta diretta da parte della comunità scientifica o disciplinare di riferimento di un consigliere nel caso dei CdA composti da tre membri e di due consiglieri nel caso dei CdA composti da cinque membri; lo stesso decreto prefigurava anche per i dipartimenti del maggiore Ente di Ricerca italiano *“un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale”*.

Con queste premesse, era chiaro che lo statuto del CNR avrebbe dovuto contemperare le diverse esigenze inerenti il ruolo della propria rete scientifica nello svolgimento diretto di attività di ricerca, da un lato, e il coinvolgimento della comunità scientifica esterna in attività promosse e coordinate dall'Ente, dall'altro.

L'impresa si prospettava oggettivamente non facile, anche visto che il decreto delegato aveva pensato sì ad ampliare i compiti del CNR, ma senza attribuire le necessarie risorse aggiuntive; le proposte dell'ANPRI (vedi www.anpri.it/Riordino/LineeGuidaStatutoCNR_fin.pdf) indicavano una strada percorribile e compatibile con la lettera e lo spirito del decreto, come pure proposte pervenute da altre istanze, tra cui l'assemblea dei Ricercatori e Tecnologi convocata a Roma il 31 maggio dal Presidente Maiani e i messaggi inviati, su invito dello stesso Presidente, ad una casella e-mail appositamente creata.

Il CdA integrato dai 5 esperti ministeriali, con lo schema di Statuto approvato il 9 di agosto e successivamente inoltrato al MIUR [...], ha dato la peggiore risposta possibile: contrariamente a quanto avrebbe dovuto essere la naturale conse-

guenza dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni di alta cultura prevista dall'art. 33 della Costituzione, lo statuto prevede infatti un ruolo marginale per la comunità scientifica interna e per la stessa attività di ricerca da essa direttamente svolta, in una impostazione organizzativa "largamente verticistica, che esaspera l'attuale organizzazione dell'Ente" nella quale "si attribuisce tutta la capacità di programmazione e di coordinamento al Presidente ed al CdA, mentre il CS [NdR: Consiglio Scientifico] risulta una struttura di supporto, con compiti di proposizione solo su richiesta, senza nessuna capacità autonoma", come affermato dal Consiglio scientifico generale del CNR (CSG) articolando il proprio parere negativo sulla bozza di statuto ad esso sottoposta dal Presidente il 28 luglio (vedi www.cnr.it/documenti/Documenti_CSG/resocontoCSG_49riunione.pdf), dopo avere rilevato che "lo Statuto proposto non contiene gli elementi necessari a generare sostanziale rinnovamento, razionalizzazione e rilancio dell'Ente".

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività del CNR, lo schema di Statuto conferma il ruolo in tal senso degli Istituti ma, al contempo, rafforza il ruolo di programmazione, coordinamento e vigilanza dei Dipartimenti, i cui compiti sono dettagliatamente descritti all'art. 13 e che comprendono:

- a) il coordinamento delle attività degli Istituti afferenti;
- b) l'affidamento agli Istituti afferenti della realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando le relative risorse;
- c) la vigilanza sulla coerenza con la programmazione dell'Ente delle attività di ricerca realizzate con fondi acquisiti autonomamente dagli Istituti;

un vero e proprio ruolo di tutela, quindi, da parte dei Dipartimenti nei confronti degli Istituti, che vanifica le diffuse aspettative di un loro ruolo meno invasivo rispetto a quello finora svolto e risulta in netta contraddizione con le "misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori" che statuti e regolamenti debbono prevedere ai sensi del D.Lgs. 213.

A fronte di questa chiusura nei confronti delle proprie strutture scientifiche, lo schema di Statuto disegna un CNR straordinariamente prodigo di nuove strutture aperte all'esterno: potrà attivare o partecipare a "fondi di investimento insieme ad investitori pubblici e privati"; dotarsi di struttu-

re per "promuovere la collaborazione con le università, le regioni, e le istituzioni nazionali e internazionali di ricerca" e per "promuovere in maniera economicamente efficace il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo, la diffusione delle conoscenze scientifiche e la promozione dell'immagine dell'Ente"; partecipare o costituire "consorzi, fondazioni o società"; promuovere "la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio".

Un CNR a tutto campo, quindi, nei confronti del mondo esterno. C'è da chiedersi dove troverà le risorse economiche necessarie, qualora perdurino le ristrettezze attuali, ma lo Statuto ha già trovato la risposta: il CNR ridurrà il personale e di conseguenza le proprie attività autonome! Infatti, all'art. 18 si legge: "Il documento di visione strategica decennale deve prevedere tendenzialmente che i trasferimenti statali al CNR relativi al fondo di finanziamento ordinario o ad altri fondi attribuiti senza vincolo di destinazione non siano utilizzati per più del 75% per spese di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato e che le assunzioni di personale amministrativo non coprano più del 10% del turnover annuo utilizzato". In piena coerenza, del resto con il silenzio dei vertici del CNR di fronte agli spietati tagli del turnover disposti dalla recente manovra (D.L. 78/2010).

Ma lo schema di Statuto non prevede solo il ridimensionamento in prospettiva della comunità scientifica interna. Ne stabilisce da subito la marginalizzazione, in totale spregio ai principi della Carta Europea dei Ricercatori ai quali lo statuto dovrebbe adeguarsi, come vedremo nel seguito [...].

2. Uno statuto poco europeo fa della Carta Europea dei Ricercatori... carta straccia (Newsletter ANPRI n. 16 del 9 settembre 2010)

Dopo avere subito già due riordini in dieci anni, i Ricercatori e Tecnologi del CNR avevano guardato con interesse al terzo riordino disposto dalla legge delega 165/2007, ben consapevoli delle fatiche e dei disagi che questo avrebbe ancora una volta comportato, in vista del fatto che il riordino avrebbe dovuto dare attuazione alla Carta Europea dei Ricercatori, riconoscendo loro lo status di "professionisti" considerati "parte integrante delle istituzioni in cui lavorano" e il diritto ad essere "rappresentati negli organi consultivi [e] decisionali", instaurando regolamentazioni

che ne favoriscano l'attività di ricerca, definendo regole trasparenti e valorizzanti il merito per l'accesso e la progressione di carriera, realizzando una vera mobilità dei Ricercatori dell'Ente nell'ambito dei sistemi scientifici nazionali e internazionali.

Esaminando, invece, lo schema di Statuto approvato lo scorso 9 agosto e ora all'esame del MIUR, risulta assente ogni traccia del principio, che scaturisce dal dettato costituzionale, "non esiste autonomia di un Ente senza autogoverno della comunità che ivi opera".

Nelle nuove forme di governo del CNR previste, infatti, è coinvolta in maniera diretta la "comunità scientifica di riferimento", intesa esplicitamente come comunità dei Ricercatori del CNR, solo per quanto riguarda la indicazione dell'elettorato attivo nella determinazione di 1 componente del CdA sui 7 previsti [NdR: vedi oltre per le modifiche peggiorative nel testo finale].

Per il Consiglio scientifico, si parla in modo più sfumato di "due [membri] provenienti dalla comunità scientifica del CNR" (su 10 totali), peraltro identificati dal CdA in una rosa fornita da un comitato di selezione nominato dal CdA stesso (!) e quindi non necessariamente rappresentativi.

Uguale dizione, anche in termini numerici (2 su 8 componenti, in questo caso) è utilizzata per i Consigli scientifici di dipartimento; per questo organismo, i componenti saranno "scelti" secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Non prevedendo lo schema di Statuto alcuna struttura collegiale a livello di Istituto (ma nulla vieta che sia introdotta dal regolamento di organizzazione anche se, viste le premesse, la cosa non è da dare per scontata), non è prevista altra sede in cui possono essere presenti Ricercatori e Tecnologi del CNR.

In definitiva, [non è prevista] la partecipazione diretta dei Ricercatori [...] per eleggere ed essere eletti in ogni forma di Organo di Governo, Coordinamento, Programmazione o Consultazione dell'Ente, come l'ANPRI ha da sempre richiesto in linea con la Carta Europea dei Ricercatori.

Peraltro, la limitazione della componente riservata alla comunità scientifica del CNR a una consistenza numerica ampiamente minoritaria nel CdA (dettata dalla legge) [NdR: non più garantita nel testo finale, vedi oltre], nel Consiglio scientifico e nei Consigli scientifici di dipartimento (non dettata dalla legge e, quindi, piena

responsabilità del CdA integrato che ha approvato lo statuto), unita alle modalità di individuazione e alle ambiguità sopra ricordate, rappresenta una chiara indicazione di chi governa oggi l'Ente che nel "nuovo" CNR i Ricercatori e i Tecnologi dovranno contare ancora meno di oggi.

Così, Ricercatori e Tecnologi sentiranno inevitabilmente i vertici del loro Ente ancora più distanti dai loro vissuti quotidiani di ricerca (caratterizzati da una ormai spasmodica ricerca di fondi e dai continui ostacoli che il "palazzo" frappono o non aiuta a superare) di quanto già non li avvertano oggi; al contempo, crescerà la soddisfazione di altre comunità di riferimento per poteri forti esterni/interni al CNR, potentati che sappiamo capaci di ben altre forme di pressione rispetto a quelle realizzabili dalla comunità scientifica interna.

L'ANPRI ha espresso al Ministro Gelmini (vedi www.anpri.it/Riordino/MIUR_100810_statuti_tm) il proprio giudizio fortemente negativo su questo schema di Statuto del CNR, come pure su quelli approvati da altri Enti, giudicandoli come una ben misera applicazione della Carta Europea; solo con la previsione di procedure quanto più possibile dirette al coinvolgimento effettivo ed efficace dei Ricercatori e Tecnologi ad ogni livello decisionale e consultivo, fermo restando l'elevato profilo scientifico delle candidature e dei propri rappresentanti, saranno effettivamente rispettati i principi della Carta Europea dei Ricercatori da parte dell'Italia, pena l'ulteriore ridimensionamento del ruolo del nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea per quanto riguarda la Ricerca.

3. Statuto del CNR: l'intervento del MIUR rischia di distruggere l'Ente [Newsletter ANPRI n. 19 del 21 ottobre 2010]

Lo schema di statuto approvato ad agosto dal CdA del CNR allargato ai cinque esperti nominato dal Ministro Gelmini non ci era assolutamente piaciuto perché "volto alla marginalizzazione dell'attività di ricerca in proprio e del ruolo della comunità scientifica interna" e perché faceva carta straccia della Carta Europea dei Ricercatori (vedi Newsletter 16/2010).

Speravamo che il Ministro, esercitando il controllo di legittimità e di merito che la legge gli assegna, intervenisse e proponesse sostanziali ed indispensabili modifiche allo statuto stesso.

Invece, i rilievi e le osservazioni fatte dal MIUR, se accolte, rischiano di minare ulteriormente la capacità dell'Ente di svolgere con efficacia le sua attività di ricerca, affondandolo definitivamente. In particolare, il MIUR, che fin dalla stesura del D.Lgs 213 aveva riservato un trattamento particolare al CNR (riducendone gli spazi di autogoverno della comunità scientifica interna in misura superiore agli altri Enti), non pago del compito svolto dal CdA che tali spazi ha ulteriormente ristretto, è intervenuto pesantemente su aspetti organizzativi chiedendo la limitazione a sette del numero di Dipartimenti e la riduzione del numero degli Istituti già nello statuto, senza che tali riduzioni siano oggetto di valutazioni scientifiche (magari utilizzando la recente e costosa valutazione degli Istituti).

Per contro, a fronte di una previsione, nello schema di statuto, di un'articolazione della amministrazione centrale in 3 direzioni centrali di livello dirigenziale generale (contro le 2 attuali, delle quali peraltro mai si è proceduto alla valutazione) e di 16 uffici dirigenziali di livello non generale, il MIUR è apparso più preoccupato che le direzioni centrali possano fare ombra al Direttore Generale che dell'aumento degli uffici dirigenziali nel loro complesso, salvo avallare comunque la struttura proposta in attesa del "compimento [del] complessivo disegno di riorganizzazione dell'Ente".

Altrettanto sbalorditiva è la richiesta del MIUR che il Direttore Generale, in prima applicazione dello statuto, sia nominato non già dal CdA, su proposta del Presidente, ma direttamente dal Ministro. Una maniera, sembra, di commissariare indirettamente l'Ente, senza sollevare dall'incarico di Presidente il prof. Maiani il quale, secondo voci diffuse, potrebbe ottenere, in cambio di tale norma, il mantenimento della sua poltrona.

Ciò è ancor più grave perché il MIUR sembra voler designare un CNR in cui l'intera attività di ricerca, nonché la Dirigenza scientifica, siano sottoposte alla Dirigenza Amministrativa se è vero, come è vero, che il MIUR afferma che gli Istituti non possono più avere autonomia finanziaria e gestionale e che "i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate [ossia, anche la stipula di contratti di ricerca!!] non possono che far capo al Direttore Generale", cosicché sarà il Direttore Generale, e non più il Presidente, a delegare eventualmente ai Direttori d'Istituto poteri di spesa e di acquisizione di entrate. Disegno che il MIUR aveva cer-

cato di realizzare già in fase di stesura dello schema di statuto allorché il CdA allargato discusse (e poi, fortunatamente, respinse) una proposta di inserire tra gli organi dell'Ente il Direttore Generale. Proposta che il MIUR, forse, non si è accorto che sia stata respinta visto che la richiesta di trasformare il CNR in un Ente governato dal Direttore generale è giustificata da una *inesistente "istituzione del Direttore Generale"*, come se per l'appunto nello statuto tale figura fosse configurata come un organo autonomo! Il tutto in difformità al D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 che, all'art. 15, stabilisce che "nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione [...] le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento". [...]

Di minore impatto le altre richieste del MIUR, tra le quali segnaliamo quella che il Presidente del CNR non presieda il Consiglio Scientifico ma che sia il Consiglio stesso ad individuare il proprio Presidente mediante elezioni [NdR: richiesta non recepita nel testo finale], così come marginale appare la richiesta del MIUR che il Consiglio Scientifico esprima parere anche sulla istituzione delle "aree territoriali di ricerca".

In definitiva, secondo il MIUR il CNR deve essere un "baraccone" che deve sì operare a 360°, ma con una rete scientifica in progressiva contrazione anche per quanto riguarda il personale, mentre l'apparato burocratico centrale si rafforza e si espande. Ma ai Ricercatori dell'Ente, che già ora tengono in piedi la baracca procacciandosi con il loro lavoro i finanziamenti esterni ormai necessari anche al mantenimento delle strutture e che saranno ferocemente ridotti di numero dal taglio del turn-over, si potrà chiedere che tengano in piedi anche il baraccone?

4. Statuto del CNR: "pateracchio istituzionale" del CdA integrato (Newsletter ANPRI n. 2 del 20 gennaio 2011)

Mercoledì 19 gennaio u.s., il CdA del CNR integrato dai 5 rappresentanti del MIUR ha approvato il nuovo testo dello statuto dopo i rilievi dei MIUR.

Al momento il testo non è ancora disponibile, ma alcune anticipazioni sono state fornite da membri del CdA: non sono state accolte le richieste del MIUR di accentuare ruolo e poteri del Direttore Generale, ma sono state accolte quelle relative al numero di Dipartimenti che sono fis-

sati a 7; non è stata modificata l'indicazione programmatica del contenimento delle spese del personale entro il 75% dei fondi erogati dallo Stato, mentre è stata modificata la composizione del CdA dopo che il MIUR aveva chiarito con il MEF che anche per il CNR il numero dei membri deve essere pari a 5.

La logica e, verosimilmente, anche il diritto avrebbero richiesto che, caduta la particolare composizione a 7 membri del CdA del CNR prevista dall'articolo 9 comma 1 del D.Lgs. 213/09, si applicasse anche al CNR la norma generale secondo la quale, oltre a tre componenti designati dal Ministro (v. art. 11 comma 4) gli altri due componenti "sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti".

Invece, il CdA integrato prima ha cercato di escludere completamente la comunità scientifica interna, poi, a fronte delle prese di posizione del Consiglio Scientifico Generale, dell'ANPRI e di altre OO.SS., della quasi totalità dei Direttori di Istituto e di numerosi sottoscrittori di documenti spontaneamente circolati in rete, ha realizzato quello che un comunicato congiunto CGIL, UIL e ANPRI (vedi www.anpri.it) viene definito un "pateracchio istituzionale": i due membri non di diretta designazione ministeriale saranno "scelti" dal Ministro su indicazione di vari soggetti tra i quali i ricercatori CNR figurano accanto a Confindustria, CRUI, Conferenza stato-regioni. In altri termini, il "pateracchio" consegna completamente nelle mani del Ministro la composizione del CdA, oltre che completare l'emarginazione della comunità scientifica interna già ampiamente presente nel testo dello scorso 9 agosto (vedi Newsletter 16/2010); tenuto conto che il CdA interviene nella individuazione dei membri del Consiglio Scientifico, dei direttori di Dipartimento e di quelli di Istituto, è l'intera struttura decisionale, consultiva ed operativa del CNR ad essere direttamente o indirettamente assoggettata al Ministro. Alla faccia dell'autonomia che lo statuto avrebbe dovuto realizzare!

5. Statuto CNR: quando la realtà supera (in peggio) l'immaginazione! (Newsletter n. 3 del 3 febbraio 2011):

Il 25 gennaio scorso il CNR ha reso pubblico sul proprio sito web il nuovo schema di Statuto approvato nella riunione del 19 gennaio dal Con-

siglio di Amministrazione integrato con i 5 esperti nominati dal MIUR, in seguito alle osservazioni formulate dal MIUR sul primo schema di Statuto del 9 agosto scorso.

Di questo ultimo schema di Statuto avevamo avuto alcune anticipazioni ufficiose, in base alle quali avevamo già espresso un giudizio fortemente critico (vedi Newsletter 2/2011). La versione ufficiale dello schema di Statuto ha, però, riservato ulteriori sgradevoli sorprese. È scomparso ogni riferimento alla Carta europea dei ricercatori, che pure nel Decreto di Riordino degli Enti aveva ispirato l'autonomia statutaria degli Enti, così come è diventata ancora più incerta la presenza nel CdA di un rappresentante dei Ricercatori dell'Ente, presenza che, invece, lo stesso Decreto di Riordino intende assicurare.

Infatti, nel recente schema di Statuto, i due componenti del CdA non di nomina diretta del Ministro saranno scelti (udite, udite!) sempre dal Ministro tra una rosa di nominativi indicati dai Ricercatori del CNR, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla Confindustria e, ora, anche dall'Unione Italiana delle camere di commercio. L'ampliamento a cinque dei "contendenti" per i due posti nel nuovo CdA, oltre che diminuire le possibilità dei Ricercatori del CNR di avere il loro rappresentante all'interno del CdA (come garantito per tutti gli altri Enti di Ricerca vigilati dal MIUR), allungherà inevitabilmente i tempi del transitorio, periodo in cui l'attuale CdA potrà riorganizzare l'Ente con tutta calma. Non solo. Difficilmente il Ministro non troverà in una rosa così allargata e, in parte, espressione del potere politico, due nominativi di suo gradimento, cosicché l'intero CdA del CNR è stato, di fatto, consegnato nelle mani del Ministro.

Se a questo aggiungiamo il fatto che: (a) nel futuro Consiglio Scientifico, su un totale di 10 componenti, solo 2 saranno di provenienza CNR e, per di più, individuati indirettamente dal CdA (nell'attuale Consiglio Scientifico Generale i Ricercatori dell'Ente eleggono, invece, direttamente 5 componenti su 20), e (b) nei futuri Consigli Scientifici di Dipartimento (CSD) non più di 2 componenti su un massimo di 8 potranno essere Ricercatori dell'Ente (contro una percentuale del 75% di Ricercatori interni prevista negli attuali CSD), non possiamo non constatare, con profonda amarezza, che il Presidente Maiani e l'intero CdA non hanno voluto riconoscere ai

Ricercatori del CNR quel ruolo di protagonisti, e non di semplici comparse, che i Ricercatori devono avere all'interno di un Ente di Ricerca.

E le parole di ottimismo, soddisfazione e fidu-

cia con le quali lo stesso Maiani ha commentato lo schema di Statuto appena approvato suonano come un pesante schiaffo dato all'intera comunità scientifica dell'Ente.

BRUNO BETRÒ

Dirigente di ricerca del CNR, i suoi interessi scientifici riguardano la Probabilità applicata e la Statistica. Dal 2000 è segretario generale dell'ANPRI.

Contatti:

CNR Imati

Tel. 02 23699533

Via Bassini, 15

20133 Milano

EmailBruno@mi.imati.cnr.it

GIAMPAOLO PULCINI

Gianpaolo Pulcini è Primo Ricercatore del CNR presso l'Istituto Motori di Napoli, e docente della Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale presso l'Università "Federico II" di Napoli. I suoi interessi scientifici riguardano prevalentemente l'affidabilità e la statistica applicata in ambito ingegneristico. Iscritto all'ANPRI sin dalla sua fondazione, dal 2003 è membro della Segreteria Nazionale.

Contatti:

Istituto Motori, CNR

Tel.: 081 7177113

Via G. Marconi, 8

80125 Napoli

E-mail: g.pulcini@im.cnr.it